

Tribunale di Torre Annunziata – sezione civile-Giudice dottor Vitale- sentenza n.....

Responsabilità Civile – Risarcimento del danno - danno da cose in custodia-funzionamento ordinario ovvero strutturale della cosa – onere probatorio

- articolo 2051 c.c.-
- articolo 2697 c.c.-
- articolo 2727 e 2728 c.c.-

In tema di responsabilità ex articolo 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra il fatto dannoso e la cosa in custodia mentre il danneggiante, per vincere la presunzione di colpa, ha l'onere di provare il caso fortuito.

Nell'ipotesi in cui il danno sia una conseguenza del funzionamento ordinario ovvero strutturale della cosa, incombe sul danneggiato la prova dell'ulteriore obbiettiva situazione di pericolosità, occultata e non evitabile con l'ordinaria diligenza, e spetta al danneggiante la prova circa l'adozione di misure necessarie ed idonee ad evitare il danno.

-Conforme: Sentenza Tribunale Torre Annunziata – sezione Civile- n. 272/2018-